

ART. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita in Predazzo l'Associazione denominata **Associazione Amici degli Animali**, senza fini di lucro, con sede in Predazzo – Via Dante Casa Calderoni
2. La durata dell' associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 Scopi e finalità

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione, ispirandosi a principi di solidarietà tra esseri viventi, si prefigge come scopo la tutela e l'assistenza degli animali.

2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell' intento di agire a favore della collettività, contribuendo ad eliminare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono. L'Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, svolgerà le seguenti attività:

- la propaganda zoofila, compresa la pubblicità di tutti i mezzi utili ad evitare un'eccessiva e dannosa riproduzione;
- la gestione, sia in proprietà che in affitto, di strutture atte a ospitare animali rimasti senza protezione, sia prendendo in gestione strutture già esistenti, sia fondandone di nuove;
- l' assistenza e la cura degli animali bisognosi in situazioni di abbandono e randagismo;
- il collocamento degli animali raccolti;

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall' assemblea dei soci.

4. L'Associazione opera esclusivamente sul territorio delle valli di Fiemme e di Fassa previ accordi con le amministrazioni competenti.

ART. 3 Risorse economiche

1. L' associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. L'esercizio finanziario dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.

ART. 4 Membri dell' Associazione

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono soci di diritto i soci fondatori. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che condividono gli scopi di solidarietà e tutela di cui all'art. 2.

ART. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L' ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio direttivo delibera, a maggioranza semplice, sull'accettazione o reiezione della domanda.

L'eventuale reiezione dovrà essere motivata.

2. Il Consiglio direttivo cura l' annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. L'iscrizione all'associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente.

4. Il richiedente può ricorrere avverso la reiezione della domanda di ammissione in sede di assemblea annuale.

5. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota annuale.

L'esclusione dei soci è deliberata, in presenza di gravi motivi, dal Consiglio direttivo nei seguenti casi:

- a) per comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;
- b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- c) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiale all'Associazione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare annualmente la quota associativa.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all' Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche amministrative.

ART. 7 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell' Associazione:

- a) l' Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ART. 8 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l' attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) si esprime sui ricorsi contro la reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso ne avvisi l'opportunità, o un decimo

degli associati ne faccia richiesta motivata. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo in caso ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione con le maggioranze previste dal presente statuto anche in deroga all'art. 21 2° comma cod. civ..

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea provvede a nominare il segretario che si occupa della verbalizzazione della riunione. Al Presidente dell'Assemblea spettano i poteri e i compiti di direzione dell'adunanza.

La convocazione sarà effettuata mediante annuncio su uno dei giornali locali, pubblicato almeno otto giorni prima della data di riunione. In alternativa, su decisione del Consiglio direttivo, la convocazione potrà anche avvenire con avviso scritto da recapitarsi entro lo stesso termine.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

7. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti; per la deliberazione riguardante lo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole, anche in seconda convocazione di almeno tre quarti dei soci.

Il voto avviene per alzata di mano.

ART. 9 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'Atto costitutivo.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea provvederà, alla prima riunione utile, alla sua sostituzione.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro tre mesi, la quale provvedere alla nomina dei membri mancanti.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario-cassiere.

4. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

5. I compiti del Consiglio sono:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio conformemente agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- c) nominare il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario-cassiere;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- f) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- g) nominare un Presidente Onorario, privo di diritto di voto scegliendolo tra coloro che abbiano particolarmente contribuito al perseguimento dei fini dell'Associazione.

5. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell' Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

3. Il presidente cura l' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il Presidente è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati o altre associazioni.

ART. 11 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 12 Il Segretario - Cassiere

1. Il Segretario – Cassiere ha funzioni di segreteria, gestisce la cassa e tiene la contabilità;

2. Il Segretario – Cassiere è responsabile della compilazione e tenuta del libro soci, dei verbali delle assemblee dei soci e dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 13 Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

ART. 14 Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del seguente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo con le parti contraenti.

ART. 15 Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 16 Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.